

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1744-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE DELLA BRIOTTA)

Comunicata alla Presidenza il 14 aprile 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo per la repressione delle emissioni di radiodiffusione effettuate da stazioni fuori dai territori nazionali, adottato a Strasburgo il 22 gennaio 1965

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 gennaio 1982
(V. Stampato n. 1858)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

e col Ministro della Marina Mercantile

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 febbraio 1982*

ONOREVOLI SENATORI. — L'*iter* del disegno di legge di ratifica dell'Accordo adottato dagli Stati membri del Consiglio d'Europa nell'ormai lontano 1965 è stato lungo e tormentato. Presentato al Senato e approvato solo da questo ramo del Parlamento nel corso della VI Legislatura, fu ripresentato alla Camera e nuovamente decadde, mentre ne era in corso l'esame, a causa della fine anticipata della VII Legislatura. Nuovamente ripresentato alla Camera nel luglio 1980, ha potuto essere esaminato in Commissione ed essere quindi approvato in Assemblea solo dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 14 luglio 1981, n. 148, che

dichiarava non fondata la questione di legittimità costituzionale circa il divieto di interconnessione tra emittenti locali e inammissibile la questione relativa ai poteri della Pubblica amministrazione in ordine alla « determinazione dell'ambito di utilizzazione delle frequenze ».

Poichè la citata sentenza elimina eventuali perplessità che possono essere sollevate dall'articolo 3 del disegno di legge in esame, la Commissione affari esteri invita la Assemblea a volerlo approvare e ad autorizzare finalmente la ratifica del relativo Accordo.

DELLA BRIOTTA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore BRANCA)

31 marzo 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo europeo per la repressione delle emissioni di radiodiffusione effettuate da stazioni fuori dai territori nazionali, adottato a Strasburgo il 22 gennaio 1965.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 9 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Ai fini dell'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 si osservano le disposizioni seguenti, fatta salva in ogni caso l'osservanza delle norme della legislazione nazionale relative all'installazione ed all'esercizio di impianti di telecomunicazione:

1) il cittadino che, fuori dal territorio dello Stato, a bordo di qualsiasi mezzo navale od aereo battente bandiera italiana, installa o esercita stazioni di radiodiffusione idonee a trasmettere emissioni destinate o suscettibili d'essere ricevute, in tutto o in parte, sul territorio di una delle Parti contraenti, o che determinano interferenze dannose ad un servizio di radiocomunicazioni espletato con l'autorizzazione di una delle Parti suddette in conformità del regolamento delle radiocomunicazioni, è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da lire ventimila a lire duecentomila. Con la stessa pena è punito il cittadino che compie le stesse attività fuori dai territori soggetti alla sovranità delle Parti contraenti o a bordo di qualsiasi mezzo navale od aereo non battente bandiera italiana;

2) il cittadino che, sul territorio dello Stato o a bordo di qualsiasi mezzo navale od aereo battente bandiera italiana, fuori dall'ipotesi di concorso nel precedente reato, compie, con la consapevolezza di collaborare alle attività previste nel numero 1, taluno degli atti indicati nel secondo comma è punito con l'arresto da quindici giorni a sei mesi e con l'ammenda da lire ventimila a lire duecentomila.

Sono considerati atti di collaborazione, ai sensi del comma precedente:

a) la fornitura, la manutenzione o la riparazione degli impianti di radiodiffusione;

b) la fornitura di quanto è necessario per il loro funzionamento;

c) la fornitura di mezzi di trasporto o il trasporto di persone, di materiale o di approvvigionamenti;

d) la commissione o la realizzazione di produzioni di radiodiffusione di ogni genere, compresa la pubblicità;

e) la fornitura di servizi di pubblicità in favore delle stazioni radiotrasmittenti previste dalla presente legge. Con le stesse pene è punito il cittadino che compie le stesse attività fuori dai territori soggetti alla sovranità delle Parti contraenti o a bordo di qualsiasi mezzo navale od aereo non battente bandiera italiana.

Con le stesse pene di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma è punito lo straniero che commette taluno dei fatti ivi previsti sul territorio dello Stato o a bordo di navi o di qualsiasi altro mezzo navale od aereo battente bandiera italiana o comunque soggetto alla giurisdizione dello Stato italiano.

Art. 4.

Le disposizioni dell'articolo 3 non si applicano qualora il fatto sia stato commesso per recare aiuto ad aerei o ad imbarcazioni in pericolo o per salvaguardare la vita umana.